



Circolare n.17 del 5 ottobre 2017

Elenchi riepilogativi INTRASTAT: novità 2018 e semplificazioni operative

Indice

1. Premessa	2
2. Soggetti obbligati	2
2.1. Contribuenti forfetari	3
2.2. Operazioni con clienti UE soggetti al regime delle "piccole imprese"	4
2.3. Soggetti che hanno optato per la trasmissione dei dati delle fatture	4
2.4. Ipotesi particolari	4
3. Operazioni interessate	5
4. Momento di effettuazione dell'operazione	7
4.1. Cessioni e acquisti intracomunitari di beni	7
4.2. Prestazioni di servizi	9
4.3. Fatturazione o pagamento in via anticipata	9
5. Modulistica	9
5.1. Modello INTRA-1 <i>bis</i> : cessioni intracomunitarie	10
5.2. Modello INTRA-1 <i>quater</i> : prestazioni di servizi rese	10
5.3. Modello INTRA-2 <i>bis</i> : acquisti intracomunitari	11
5.4. Modello INTRA 2- <i>quater</i> : prestazioni di servizi ricevute	12
6. Modalità di presentazione e semplificazioni per gli elenchi riepilogativi 2018	13
6.1. Periodicità dei modelli INTRASTAT relativi all'anno 2017	14
6.2. Periodicità dei modelli INTRASTAT dall'anno 2018	14
6.3. Superamento dei limiti quantitativi	17
7. Errori o omissioni	17

1. Premessa

L'**art. 50, co. 6, del D.L. 30 agosto 1993, n. 331** – così come sostituito dall'art. 13, co. 4-*quater*, del D.L. 30 dicembre 2016, n. 244 – stabilisce che i soggetti passivi IVA presentano, anche per finalità statistiche, in via telematica, all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, gli **elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari resi** nei confronti dei soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro dell'Unione Europea e quelli da questi ultimi ricevuti.

La norma dispone altresì che i soggetti di cui all'**art. 7-ter, co. 2, lett. b) e c), del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633** – gli enti, le associazioni e le altre organizzazioni di cui al precedente art. 4, co. 4, del Decreto IVA (anche quando agiscono al di fuori delle attività commerciali o agricole), nonché gli enti, le associazioni e le altre organizzazioni, non soggetti passivi, identificati ai fini IVA – presentano l'**elenco riepilogativo degli acquisti intracomunitari** di beni ricevuti da soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro dell'Unione europea.

È, inoltre, previsto che – con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, di concerto con quello dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e d'intesa con l'Istituto nazionale di statistica – sono definite significative misure di **semplificazione degli obblighi comunicativi** dei contribuenti finalizzate a garantire anche la qualità e completezza delle informazioni statistiche richieste dai regolamenti dell'Unione Europea e ad evitare duplicazioni prevedendo, in particolare, che il numero dei soggetti obbligati all'invio degli elenchi riepilogativi sia ridotto al minimo, diminuendo la platea complessiva dei soggetti interessati e comunque con obblighi informativi inferiori rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente e nel rispetto della normativa dell'Unione Europea. A seguito di eventuali modifiche dei regolamenti dell'Unione Europea, con analogo provvedimento, sono definite ulteriori misure di semplificazione delle comunicazioni richieste.

Tale disciplina è stata recentemente attuata con il **Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 25 settembre 2017, n. 194409**, che ha introdotto – con effetto dai modelli INTRASTAT aventi **periodi di riferimento decorrenti dal mese di gennaio 2018** – semplificazioni per gli elenchi riepilogativi relativi alle seguenti operazioni:

- cessioni di beni (modello INTRA-1 *bis*);
- servizi resi (modello INTRA-1 *quater*);
- acquisti di beni (modello INTRA-2 *bis*);
- acquisti di servizi (modello INTRA-2 *quater*).

La presente Circolare si propone, pertanto, di illustrare la disciplina degli elenchi riepilogativi INTRASTAT applicabile alla luce delle ultime novità.

2. Soggetti obbligati

L'**art. 1, co. 1, del D.M. 22 febbraio 2010** – in attuazione dell'art. 50, co. 6, del D.L. 331/1993 – stabilisce che i soggetti passivi IVA presentano gli elenchi riepilogativi delle seguenti operazioni:

- a) **cessioni intracomunitarie di beni comunitari e prestazioni di servizi** diverse da quelle di cui agli artt. 7-*quater* e 7-*quinquies* del D.P.R. 633/1972, effettuate nei confronti di soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro della Comunità Europea;
- b) **acquisti intracomunitari di beni comunitari e prestazioni di servizi "generiche"** di cui all'art. 7-*ter* del D.P.R. 633/1972, posti in essere presso soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro della Comunità Europea.

Il successivo co. 2 dell'art. 1 del D.M. 22 febbraio 2010 dispone, inoltre, che i soggetti di cui all'**art. 7-*ter*, co. 2, lett. b) e c), del D.P.R. 633/1972** – gli enti, le associazioni e le altre organizzazioni di cui al precedente art. 4, co. 4, del Decreto IVA, nonché gli enti, le associazioni e le altre organizzazioni, non soggetti passivi, identificati ai fini IVA – che svolgono attività non commerciali presentano l'elenco riepilogativo previsto dall'art. 1, co. 1, lett. b), del D.M. 22 febbraio 2010, riguardante gli **acquisti intracomunitari di beni comunitari e prestazioni di servizi "generiche"** di cui all'art. 7-*ter* del D.P.R. 633/1972, effettuati presso soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro della Comunità Europea. Sul punto, si rammenta che la **C.M. 21 giugno 2010, n. 36/E** ha chiarito che sono tenuti a presentare gli elenchi riepilogativi con riferimento ai soli acquisti di beni e servizi ricevuti da soggetti passivi stabiliti in altri Paesi dell'Unione Europea, gli enti, le associazioni o le altre organizzazioni:

- che **non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali**, anche quando agiscono al di fuori delle attività commerciali o agricole;
- qualora non soggetti passivi, se identificati ai fini IVA a norma dell'art. 38, co. 5, lett. c), del D.L. 331/1993 (avendo effettuato acquisti intracomunitari per un importo superiore ad euro 10.000 annui). Resta escluso l'obbligo di presentazione degli elenchi riepilogativi per le prestazioni per le quali l'IVA non è dovuta in Italia.

2.1. Contribuenti forfetari

I soggetti che applicano il regime agevolato previsto dall'art. 1, co. 54-89, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 sono tenuti alla compilazione degli elenchi riepilogativi con esclusivo riguardo alle seguenti operazioni:

- **prestazioni di servizi rese e ricevute** nei confronti di soggetti passivi IVA stabiliti in un altro Stato dell'Unione Europea;
- **acquisti intracomunitari di beni** di cui all'art. 38 del D.L. 331/1993, nelle ipotesi in cui tali soggetti abbiano effettuato, nell'anno solare precedente, acquisti intracomunitari per un ammontare **superiore al limite di euro 10.000** – stabilita dal co. 5, lett. c), della predetta disposizione – ovvero laddove, pur non avendo superato tale soglia, abbiano optato per l'applicazione dell'imposta in Italia ai sensi dell'art. 38, co. 6, del D.L. 331/1993.

I contribuenti forfetari sono, pertanto, esonerati dall'obbligo di presentazione degli elenchi INTRASTAT con riferimento (**C.M. 4 aprile 2016, n. 10/E**):

- alle cessioni intracomunitarie di beni (art. 41, co. 2-*bis*, del D.L. 331/1993);
- agli acquisti intracomunitari di beni laddove non abbiano superato, nell'anno solare precedente, il limite di euro 10.000 di cui all'art. 38, co. 5, lett. c), del D.L. 331/1993.

2.2. Operazioni con clienti UE soggetti al regime delle "piccole imprese"

Per le transazioni poste in essere nei confronti di un soggetto passivo IVA in un altro Paese UE che applica il regime c.d. delle "piccole imprese" (artt. 281-292 della direttiva 2006/112/CE), il soggetto passivo IVA italiano che opera in regime ordinario **compila gli elenchi INTRASTAT** solo in relazione alle **cessioni di beni** e alle **prestazioni di servizi rese**, in quanto soggette a imposizione nel Paese UE di destinazione. In altri termini, per i beni e le prestazioni di servizi ricevuti da un soggetto passivo IVA in un altro Paese UE, che applica il regime delle "piccole imprese", l'acquirente italiano non compila gli elenchi INTRASTAT.

2.3. Soggetti che hanno optato per la trasmissione dei dati delle fatture

I contribuenti che hanno esercitato l'opzione per la trasmissione telematica dei dati delle fatture di cui all'art. 1, co. 3, del D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127 – ovvero, in presenza dei presupposti, dell'opzione per la **trasmissione telematica dei corrispettivi**, ai sensi dell'art. 2, co. 1, del D.Lgs. 127/2015 – sono **esonerati**, per il periodo d'imposta in cui applicano gli speciali regimi, dall'obbligo di presentazione dei modelli INTRASTAT relativi agli **acquisti intracomunitari di beni** e alle prestazioni di servizi ricevute da soggetti passivi IVA comunitari.

Tale agevolazione viene meno in caso di omessa trasmissione dei dati delle fatture o dei corrispettivi, oppure in caso di trasmissione dei dati in modo incompleto o inesatto ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 127/2015.

2.4. Ipotesi particolari

L'art. 1, co. 3, del D.M. 22 febbraio 2010 stabilisce che, **in ogni caso**, gli elenchi riepilogativi devono essere presentati dai contribuenti di cui ai precedenti co. 1 e 2 – ovvero i soggetti passivi IVA, nonché gli enti, le associazioni e le altre organizzazioni di cui all'art. 7-*ter*, co. 2, lett. b) e c), del D.P.R. 633/1972 – che effettuano **scambi intracomunitari di navi ed aeromobili, energia elettrica, gas**, merci acquisite o cedute come soccorsi d'urgenza in regioni sinistrate, per i quali sussiste l'obbligo di dichiarazione delle informazioni statistiche ai sensi del regolamento (CE) 638/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, e dei relativi regolamenti di applicazione, ancorché i medesimi non costituiscano cessioni intracomunitarie, acquisti intracomunitari ovvero prestazioni di servizi imponibili nello Stato membro in cui è stabilito il committente.

3. Operazioni interessate

Negli elenchi riepilogativi INTRASTAT devono essere riportati le **cessioni** e gli **acquisti intracomunitari di beni**, nonché le **prestazioni di servizi "generiche"** di cui all'art. 7-ter del D.P.R. 633/1972. A questo proposito, si ricorda che l'art. 50-bis, co. 4, del D.L. 21 giugno 2013, n. 69 aveva stabilito l'abolizione, a partire dal 1° gennaio 2015, dell'obbligo di inserimento negli elenchi INTRASTAT delle prestazioni di servizi "generiche" ricevute da soggetti passivi in un Paese dell'Unione europea: tuttavia, tale disposizione non ha trovato attuazione e, successivamente, è stata abrogata dall'art. 2, co. 1, del D.Lgs. 22 gennaio 2016 n. 10.

Si segnala, inoltre, che l'art. 4, co. 4, lett. b), del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193 aveva prospettato, a decorrere dal 1° gennaio 2017, la soppressione dell'obbligo relativo alla presentazione degli elenchi INTRASTAT per gli acquisti intracomunitari di beni e per le prestazioni di servizi ricevute da soggetti IVA comunitari. Questa previsione è stata, però, annullata dall'art. 13, co. 4-ter, del D.L. 244/2016, che ha **ripristinato**, per il 2017 – a partire dagli adempimenti relativi al mese di febbraio, fino al mese di dicembre 2017 – gli **obblighi comunicativi** previsti prima dell'entrata in vigore del D.L. 193/2016. L'art. 4, co. 4, lett. b), del D.L. 193/2016 ha, pertanto, trovato applicazione con esclusivo riferimento al mese di gennaio 2017. Sul punto, si ricorda che l'Agenzia delle Entrate e quella delle Dogane hanno chiarito – con il comunicato stampa del 16 marzo 2017, n. 62 – che l'obbligo di presentazione degli elenchi INTRASTAT relativi agli acquisti di beni, sia ai fini fiscali che statistici, nonché alle prestazioni di servizi ricevute da soggetti IVA comunitari, è ripristinato a partire dagli **adempimenti relativi al mese di febbraio 2017**. L'Agenzia delle Entrate e quella Dogane, unitamente all'ISTAT, con il comunicato stampa del 17 febbraio 2017, n. 40, hanno altresì precisato che – relativamente alle operazioni di acquisto effettuate nel mese di gennaio 2017 – l'obbligo di comunicazione sussisteva ai soli fini statistici e, dunque, limitatamente agli acquisti intracomunitari di beni effettuati dai soggetti passivi IVA tenuti alla presentazione mensile degli elenchi riepilogativi.

Scambi di beni esclusi

L'esonero dall'obbligo di compilazione degli elenchi riepilogativi INTRASTAT riguarda le **cessioni** e gli **acquisti** relativi ai **beni indicati nella tabella di cui all'Allegato III al Regolamento CE 22 ottobre 1992, n. 3046**, inserita, in forma sintetica, anche nelle istruzioni alla compilazione dei modelli INTRASTAT, Allegato VII, Tabella "E", di seguito riportata.

BENI ESCLUSI DALL'OBBLIGO DI COMUNICAZIONE
Oro monetario, strumenti di pagamento aventi corso legale e valori.
Soccorso d'urgenza in regioni sinistrate.
Merci che beneficiano dell'immunità diplomatica, consolare o simile.
Merci destinate ad uso temporaneo, a condizione che non sia prevista, né effettuata, alcuna lavorazione: è, inoltre, necessario che la durata stimata dell'uso temporaneo non sia superiore a 24 mesi e la spedizione o l'arrivo non siano

stati dichiarati come consegna o acquisizione ai fini dell'IVA.
Beni che veicolano informazioni, quali dischetti, nastri informatici, pellicole, disegni, cassette audio e video, CD-ROM con programmi informatici, se sono concepiti su richiesta di un cliente particolare o non sono oggetto di transazioni commerciali, nonché beni forniti a complemento di una precedente fornitura, per esempio ai fini di aggiornamento, che non sono oggetto di fatturazione per il destinatario.
Materiale pubblicitario e campioni commerciali, purché non siano oggetto di una transazione commerciale.
Beni destinati ad essere riparati e in seguito alla riparazione, nonché i pezzi di ricambio associati.
Merci spedite alle forze armate nazionali stanziate al di fuori del territorio statistico e merci provenienti da un altro Stato membro che hanno accompagnato le forze armate nazionali al di fuori del territorio statistico, nonché merci acquistate o cedute nel territorio statistico di uno Stato membro dalle forze armate di un altro Stato membro che vi stazionano.
Mezzi di lancio di veicoli spaziali, alla spedizione e all'arrivo, in vista del lancio nello spazio e durante il lancio.
Vendita di mezzi di trasporto "nuovi" da parte di persone fisiche o giuridiche soggette all'IVA a cittadini privati di altri Stati membri.

Prestazioni di servizi escluse

Non formano oggetto di esposizione negli elenchi riepilogativi INTRASTAT le **prestazioni di servizi** di cui agli **artt. 7-quater e 7-quinquies del D.P.R. 633/1972** rese nei confronti di soggetti passivi IVA (art. 50, co. 6, del D.L. 331/1993) e quelle disciplinate dagli **artt. 7-sexies e 7-septies del D.P.R. 633/1972** effettuate a beneficio di privati, ovvero di individui che non agiscono nell'esercizio di imprese, arti o professioni.

Sono, inoltre, escluse dall'obbligo di comunicazione le prestazioni di servizi:

- per le quali **non è dovuta l'imposta nello Stato membro dove è stabilito il destinatario**, in quanto **non imponibili o esenti** (art. 50, co. 6, del D.L. 331/1993 e art. 5, co. 4, del D.M. 22 febbraio 2010). A questo proposito, la **C.M. 6 agosto 2010, n. 43/E, par. 1**, ha precisato che, nel caso in cui il committente sia stabilito in un altro Paese UE, al fine di individuare se la prestazione è esente o non imponibile nel Paese di destinazione, il prestatore di servizi italiano deve **verificare la normativa IVA locale**. In particolare, non è dovuta l'IVA nel Paese UE di destinazione se: il committente ha redatto una dichiarazione attestante che la prestazione è, in tale Paese, esente o non imponibile; il prestatore di servizi ha certezza, in base ad elementi di fatto obiettivi, che per la predetta prestazione non è dovuta l'imposta nello Stato membro del committente. Qualora, invece, il committente del servizio sia stabilito in Italia, non devono essere incluse negli elenchi INTRASTAT le prestazioni di servizi esenti o non imponibili ai sensi della normativa IVA italiana;
- effettuate o ricevute da soggetti passivi, nel caso in cui **la controparte sia stabilita in uno Stato al di fuori dell'Unione Europea**, ancorché identificata ai fini IVA in uno Stato dell'Unione (C.M. 36/E/2010, Parte I, par. 1). Considerazioni opposte devono essere formulate con riguardo agli **scambi intracomunitari di beni**, per i quali rileva la natura oggettiva dell'operazione (acquisto intracomunitario ai sensi dell'art. 39 del D.L. 331/1993, ovvero cessione intracomunitaria ai sensi

dell'art. 41 del D.L. 331/1993), a prescindere dal fatto che uno dei due contraenti sia stabilito in un Paese al di fuori della UE ma identificato ai fini IVA nell'Unione.

Cessioni di beni e prestazioni di servizi	Riferimento normativo	INTRASTAT
Cessioni dei beni	Art. 7- <i>bis</i> del D.P.R. 633/1972	SI
Prestazioni di servizi "generiche"	Art. 7- <i>ter</i> del D.P.R. 633/1972	SI
Servizi relativi ad immobili Trasporto di passeggeri Ristorazione e <i>catering</i> Locazione, leasing e noleggio di mezzi di trasporto a breve termine	Art. 7- <i>quater</i> del D.P.R. 633/1972	NO
Servizi relativi ad attività culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative e simili, comprese fiere ed esposizioni	Art. 7- <i>quinqües</i> del D.P.R. 633/1972	NO
Intermediazioni in nome e per conto del cliente Trasporto di beni Lavorazioni e perizie relative a beni mobili materiali Operazioni accessorie ai trasporti (carico, scarico e movimentazione) Locazione, leasing e noleggio di mezzi di trasporto non a breve termine Servizi prestati tramite mezzi elettronici Servizi di telecomunicazione e tele radiodiffusione	Art. 7- <i>sexies</i> del D.P.R. 633/1972	NO
Licenze, diritti d'autore e pubblicità Consulenze tecniche legali Prestazioni assicurative o bancarie Messa a disposizione di personale Locazioni di beni diversi dai mezzi di trasporto Accesso a sistemi di gas o energia elettrica Servizi di telecomunicazione e teleradiodiffusione Servizi prestati attraverso mezzi elettronici Servizi inerenti all'obbligo di esercitare o meno le predette attività	Art. 7- <i>septies</i> del D.P.R. 633/1972	NO

4. Momento di effettuazione dell'operazione

Ai sensi dell'art. 5, co. 1, del D.M. 22 febbraio 2010, negli elenchi riepilogativi devono essere inserite le operazioni registrate, o soggette a registrazione, nel periodo (mensile o trimestrale) di riferimento.

4.1. Cessioni e acquisti intracomunitari di beni

Le cessioni intracomunitarie e gli acquisti intracomunitari si considerano effettuati all'atto dell'**inizio del trasporto o della spedizione dei beni** al cessionario o a terzi per suo conto, rispettivamente, dal territorio dello Stato o dal territorio dello Stato membro di provenienza (art. 39, co. 1, del D.L. 331/1993). È fatto salvo il caso in cui la fattura sia emessa anticipatamente all'inizio del trasporto o spedizione dei beni (art. 39, co. 2 del DL 331/1993). A questo proposito, si ricorda che, a decorrere dal

1° gennaio 2013, il **pagamento anticipato**, in tutto o in parte, del corrispettivo non rileva più ai fini dell'individuazione del momento di effettuazione degli scambi intracomunitari di beni (C.M. 3 maggio 2013, n. 12/E, Cap. IV, par. 7.2).

(i) Operazioni con effetti costitutivi o traslativi differiti e contratti estimatori

Ai fini INTRASTAT, è richiesto che si siano verificati gli effetti traslativi o costitutivi della proprietà o di altro diritto reale di godimento. Conseguentemente, se gli effetti dell'operazione si producono successivamente alla consegna, la stessa si considera effettuata – ai sensi dell'art. 39, co. 1, del D.L. 331/1993 – nel **momento in cui si verifica l'effetto traslativo o costitutivo della proprietà** o di altro diritto reale di godimento e, in ogni caso, **decorso un anno dalla consegna**.

Analogamente, nell'ipotesi di beni trasferiti in dipendenza di **contratti estimatori** e simili, l'operazione si considera effettuata all'atto della **rivendita a terzi** o del prelievo da parte del ricevente, ovvero – se i beni non sono restituiti anteriormente – alla scadenza del termine pattuito dalle parti e, in ogni caso, decorso un anno dal ricevimento.

La condizione per fruire della **sospensione d'imposta** è il rispetto degli obblighi relativi all'annotazione delle movimentazioni intracomunitarie dei beni in un **apposito registro** (art. 50, co. 5, del D.L. 331/1993).

(ii) Cessioni effettuate in modo continuativo

Le cessioni e gli acquisti intracomunitari di beni effettuati in modo continuativo, nell'arco di un periodo di tempo superiore ad un mese solare, si considerano effettuati **al termine di ciascun mese**. Si tratta, in primo luogo, delle **cessioni intracomunitarie** di cui all'art. 41, co. 1, lett. a) e co. 2, lett. b) e c), del D.L. 331/1993:

- le cessioni intracomunitarie "in senso stretto";
- le cessioni intracomunitarie di mezzi di trasporto "nuovi" (art. 38, co. 4, del D.L. 331/1993);
- i trasferimenti intracomunitari di beni "senza vendita", diversi da quelli di cui all'art. 41, co. 3, del D.L. 331/1993, riguardanti i beni destinati ad essere lavorati, ovvero temporaneamente utilizzati per eseguire prestazioni, ovvero i beni che, se importati, beneficerebbero dell'ammissione temporanea in esenzione totale dai dazi doganali.

Sono, invece, **escluse** le operazioni di cui all'art. 41, co. 1, lett. b) e c), del D.L. 331/1993, come le **"vendite a distanza"** e le **cessioni di beni con installazione e montaggio in altro Paese UE**, in quanto, sul piano comunitario, non rivestono natura intracomunitaria, come invece impropriamente previsto dalla normativa italiana.

Diversamente, vi rientrano anche gli **acquisti intracomunitari** individuati dall'art. 38, co. 2 e 3, del D.L. 331/1993:

- gli acquisti intracomunitari "in senso stretto";

- l'introduzione in Italia di beni in conto proprio da parte del soggetto comunitario;
- gli acquisti intracomunitari da parte di enti, associazioni e altre organizzazioni di cui all'art. 4, co. 4, del D.P.R. 633/1972, non soggetti ad IVA;
- l'ingresso in Italia di beni da parte di enti, associazioni e altre organizzazioni non soggetti passivi dopo che gli stessi sono stati importati in altro Paese UE.

4.2. Prestazioni di servizi

Le prestazioni di servizi "generiche" rese o ricevute nei rapporti con soggetti passivi stabiliti in un altro Paese dell'Unione Europea si considerano effettuate nel momento in cui sono ultimate (art. 6, co. 6, del D.P.R. 633/1972).

È fatto salvo il caso in cui il corrispettivo sia pagato, in tutto o in parte, anteriormente all'ultimazione della prestazione.

4.3. Fatturazione o pagamento in via anticipata

Ai sensi dell'**art. 50, co. 7, del D.L. 331/1993**, nel caso in cui l'operazione sia fatturata anticipatamente, oppure il corrispettivo sia pagato anticipatamente in tutto o in parte, essa deve essere riportata negli elenchi INTRASTAT facendo riferimento alla **data di consegna o spedizione dei beni**. Sul punto, la **C.M. 27 maggio 1994, n. 73/E, par. 10.4**, ha precisato che *"qualora, per motivi tecnico-aziendali e non in seguito al pagamento di un acconto ovvero al pagamento anticipato del corrispettivo, venga emessa fattura in un momento anteriore rispetto a quello in cui i beni vengono materialmente spediti (ad esempio fattura emessa il sabato, con trasporto che inizia il lunedì, che cade in un mese o addirittura in anno diverso), l'operazione va indicata nel modello INTRA relativo al periodo in cui è registrata (o doveva essere registrata) la fattura"*.

5. Modulistica

Ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di presentazione degli elenchi riepilogativi INTRASTAT, devono essere utilizzati i modelli approvati dalla determinazione dell'Agenzia delle Dogane del 22 febbraio 2010, n. 22778, modificati con la successiva determinazione del 19 febbraio 2015, n. 18978, così riepilogabili:

- INTRA-1 (frontespizio);
- INTRA-1 *bis* (cessioni di beni);
- INTRA-1 *ter* (rettifiche alle cessioni di beni);
- INTRA-1 *quater* (servizi resi);
- INTRA-1 *quinquies* (rettifiche ai servizi resi);
- INTRA-2 (frontespizio);
- INTRA-2 *bis* (acquisti di beni);
- INTRA-2 *ter* (rettifiche agli acquisti di beni);

- INTRA-2 *quater* (servizi ricevuti);
- INTRA-2 *quinquies* (rettifiche ai servizi ricevuti).

5.1. Modello INTRA-1 *bis*: cessioni intracomunitarie

Le principali informazioni da esporre nell'elenco riepilogativo possono essere così riepilogate.

Colonna	Dato da fornire
1	Numero progressivo della riga
2	Codice ISO del Paese dell'acquirente
3	Codice di identificazione IVA dell'acquirente
4	Ammontare delle cessioni (in euro)
5	Codice della natura della transazione
6	Codice della nomenclatura combinata, in base alla tariffa doganale vigente
7	Massa in chilogrammi delle merci (al netto degli imballaggi)
8	Quantità della merce (unità di misura supplementare)
9	Valore statistico delle cessioni (in euro)
10	Condizioni di consegna dei beni
11	Modalità di trasporto dei beni
12	Codice ISO del Paese di destinazione dei beni
13	Sigla della provincia italiana di origine/produzione dei beni (o di spedizione)

In corrispondenza di **ogni riga**, devono essere indicati i dati relativi alle cessioni intracomunitarie con le medesime caratteristiche.

I soggetti passivi IVA che presentano i **modelli su base trimestrale** possono **omettere la compilazione** della **colonna 5** (codice della natura della transazione) – fatta salva l'ipotesi in cui la riga si riferisca ad un'operazione triangolare – e, in ogni caso, della **colonna 6** (codice della nomenclatura combinata, in base alla tariffa doganale vigente).

5.2. Modello INTRA-1 *quater*: prestazioni di servizi rese

Nell'elenco riepilogativo, devono essere esposte le seguenti informazioni.

Colonna	Dato da fornire
1	Numero progressivo della riga
2	Codice ISO del Paese dell'acquirente
3	Codice di identificazione IVA dell'acquirente
4	Ammontare delle prestazioni (in euro)
5	Numero della fattura
6	Data della fattura

7	Codice del servizio (classificazione CPA - Prodotti associati alle attività, individuabile sul sito Internet dell'Agenzia delle Dogane)
8	Modalità di erogazione del servizio
9	Modalità di incasso
10	Paese di pagamento

In corrispondenza di **ogni riga**, devono essere indicati i dati relativi alle prestazioni di servizi rese aventi le medesime caratteristiche.

Modalità di erogazione del servizio

Nella **colonna 8**, deve essere indicato il **codice "I"**, per le **prestazioni erogate in forma istantanea**, come nel caso del singolo trasporto o della singola lavorazione, oppure dell'attività di recupero crediti relativa ad un solo cliente (C.M. 36/E/2010, Parte II, par. 39 e 41). Diversamente, deve essere utilizzato il codice "R", per le prestazioni erogate a più riprese, in base a contratti ad esecuzione periodica o di manutenzione, rapporti di agenzia e pubblicità su cataloghi con ristampe rinnovo delle licenze *software* (C.M. 36/E/2010, Parte II, par. 39, 40 e 42).

Modalità di incasso

Nella **colonna 9**, per indicare la modalità mediante la quale è stato realizzato il pagamento ricevuto (C.M. 36/E/2010, Parte II, par. 33 e 35), il prestatore di servizi utilizza:

- il **codice "B"**, per le prestazioni pagate mediante **bonifico bancario** (inteso come trasferimento di fondi da un conto corrente bancario ad un altro);
- il **codice "A"**, per le prestazioni pagate tramite **accredito su conto corrente bancario**, anche nel caso in cui provenga da fonti diverse dal conto corrente, come, ad esempio, la **carta di credito**;
- il **codice "X"**, per le prestazioni pagate con modalità diverse dalle precedenti, come la ricevuta bancaria o la compensazione delle corrispondenti posizioni di credito e debito.

Qualora, al momento della compilazione del modello, **la prestazione non sia ancora stata pagata**, si deve fare riferimento ai **dati presunti** (C.M. 36/E/2010, Parte II, par. 37).

5.3. Modello INTRA-2 *bis*: acquisti intracomunitari

Le principali informazioni da esporre nell'elenco riepilogativo possono essere così riepilogate.

Colonna	Dato da fornire
1	Numero progressivo della riga
2	Codice ISO del Paese del fornitore
3	Codice di identificazione IVA del fornitore
4	Ammontare degli acquisti (in euro)

5	Ammontare degli acquisti (in valuta originaria, se diversa dall'euro)
6	Codice della natura della transazione
7	Codice della nomenclatura combinata, in base alla tariffa doganale vigente
8	Massa in chilogrammi delle merci (al netto degli imballaggi)
9	Quantità della merce (unità di misura supplementare)
10	Valore statistico delle cessioni (in euro)
11	Condizioni di consegna dei beni
12	Modalità di trasporto dei beni
13	Codice ISO del Paese di provenienza dei beni
14	Codice ISO del Paese di origine dei beni
15	Sigla della provincia italiana di destinazione dei beni

In corrispondenza di **ogni riga**, devono essere indicati i dati relativi agli acquisti intracomunitari con le medesime caratteristiche.

5.4. Modello INTRA-2 *quater*: prestazioni di servizi ricevute

Nell'elenco riepilogativo, devono essere esposte le seguenti informazioni.

Colonna	Dato da fornire
1	Numero progressivo della riga
2	Codice ISO del Paese del fornitore
3	Codice di identificazione IVA del fornitore
4	Ammontare delle prestazioni (in euro)
5	Ammontare delle prestazioni (in valuta originaria, se diversa dall'euro)
6	Numero della fattura (estremi riportati dal committente italiano nella propria contabilità, C.M. 18 marzo 2010, n. 14/E, par. 2)
7	Data della fattura
8	Codice del servizio (classificazione CPA – Prodotti associati alle attività, individuabile sul sito Internet dell'Agenzia delle Dogane)
9	Modalità di erogazione del servizio
10	Modalità di incasso
11	Paese di pagamento

Data della fattura

Nel caso di **autofattura** o di **fattura ricevuta**, da integrare, il numero e la data sono quelli risultanti dal **registro delle fatture emesse** (art. 23 del D.P.R. 633/1972). Diversamente, qualora il contribuente annoti, esclusivamente, le fatture degli acquisti intracomunitari in un apposito unico registro

sezionale – che assolve il doppio obbligo di registrazione nel registro delle fatture emesse ed in quello degli acquisti – il documento avrà una numerazione unica (C.M. 36/E/2010, Parte II, par. 32).

Modalità di erogazione del servizio

Nella **colonna 9**, deve essere indicato il **codice "I"**, per le **prestazioni erogate in forma istantanea**, come nel caso del singolo trasporto o della singola lavorazione, oppure dell'attività di recupero crediti relativa ad un solo cliente (C.M. 36/E/2010, Parte II, par. 39 e 41). Diversamente, deve essere utilizzato il codice "R", per le prestazioni erogate a più riprese, in base a contratti ad esecuzione periodica o di manutenzione, rapporti di agenzia e pubblicità su cataloghi con ristampe rinnovo delle licenze software (C.M. 36/E/2010, Parte II, par. 39, 40 e 42).

Modalità di incasso

Nella **colonna 10**, per indicare la modalità mediante la quale è stato effettuato il pagamento (C.M. 36/E/2010, Parte II, par. 33 e 35), il prestatore di servizi utilizza:

- il **codice "B"**, per le prestazioni pagate mediante **bonifico bancario** (inteso come trasferimento di fondi da un conto corrente bancario ad un altro);
- il **codice "A"**, per le prestazioni pagate tramite **accredito su conto corrente bancario**, anche nel caso in cui provenga da fonti diverse dal conto corrente, come, ad esempio, la **carta di credito**;
- il **codice "X"**, per le prestazioni pagate con modalità diverse dalle precedenti, come la ricevuta bancaria o la compensazione delle corrispondenti posizioni di credito e debito.

Qualora, al momento della compilazione del modello, **la prestazione non sia ancora stata pagata**, si deve fare riferimento ai **dati presunti** (C.M. 36/E/2010, Parte II, par. 37).

6. Modalità di presentazione e semplificazioni per gli elenchi riepilogativi 2018

I modelli INTRASTAT sono presentati **telematicamente**, secondo le istruzioni definite dall'Agenzia delle Dogane, con la determinazione del 7 maggio 2010, n. 63336. L'adempimento può essere assolto **direttamente dal contribuente** o mediante **intermediari abilitati**, utilizzando alternativamente:

- i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline);
- la procedura EDI (Electronic Data Interchange).

Gli elenchi riepilogativi si considerano presentati all'atto del ricevimento del relativo messaggio da parte del sistema informatico (C.M. 26 dicembre 1996, n. 231/D, e C.M. 13 dicembre 2000, n. 230/D).

Il **termine di scadenza** della trasmissione è fissato, a cura dell'art. 3 del D.M. 22 febbraio 2010, nel giorno 25 successivo al periodo di riferimento.

6.1. Periodicità dei modelli INTRASTAT relativi all'anno 2017

Gli elenchi riepilogativi, riguardanti il corrente anno solare, possono essere presentati – ai sensi dell'art. 2, co. 1, del D.M. 22 febbraio 2010 – con la seguente frequenza:

- **trimestrale**, per i soggetti passivi che hanno realizzato, nei quattro trimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazioni, un ammontare totale trimestrale non superiore ad euro 50.000;
- **mensile**, qualora non risulti soddisfatta la condizioni di cui al punto precedente.

Il successivo co. 2 stabilisce che, nel caso di soggetti che hanno **iniziato l'attività da meno di quattro trimestri**, i modelli INTRASTAT devono essere presentati con periodicità trimestrale, purché nei trimestri già trascorsi non abbiano superato il predetto limite di euro 50.000.

I soggetti che presentano l'elenco riepilogativo con **periodicità trimestrale** fanno riferimento ai quattro trimestri che compongono l'anno solare (art. 2, co. 5, del D.M. 22 febbraio 2010).

I contribuenti tenuti alla presentazione di un elenco riepilogativo con **periodicità trimestrale** possono presentarlo con **periodicità mensile per l'intero anno solare** (art. 2, co. 3, del D.M. 22 febbraio 2010), a prescindere dal superamento o meno, nei singoli trimestri, della soglia per la periodicità trimestrale (C.M. 36/E/2010, Parte II, par. 4).

L'art. 1, co. 6, del D.M. 22 febbraio 2010 precisa, inoltre, che – in **deroga al co. 1** – i soggetti che effettuano gli scambi intracomunitari di navi ed aeromobili, energia elettrica, gas, merci acquisite o cedute come soccorsi d'urgenza in regioni sinistrate di cui all'art. 1, co. 3, del D.M. 22 febbraio 2010 presentano gli elenchi riepilogativi con **periodicità mensile**.

I modelli INTRASTAT non devono essere presentati in assenza di operazioni attive e passive nel mese o trimestre di riferimento (C.M. 36/E/2010, Parte II, par. 5 e 6).

6.2. Periodicità dei modelli INTRASTAT dall'anno 2018

L'art. 50, co. 6, del D.L. 331/1993, come anticipato in premessa, stabilisce che – con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, di concerto con quello dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e d'intesa con l'Istituto nazionale di statistica – sono definite significative misure di **semplificazione degli obblighi comunicativi** dei contribuenti finalizzate a garantire anche la qualità e completezza delle informazioni statistiche richieste dai regolamenti dell'Unione Europea e ad evitare duplicazioni prevedendo, in particolare, che il numero dei soggetti obbligati all'invio degli elenchi riepilogativi sia ridotto al minimo, diminuendo la platea complessiva dei soggetti interessati e comunque con obblighi informativi inferiori rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente e nel rispetto della normativa dell'Unione Europea.

Tale previsione è stata recentemente attuata con il **Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 25 settembre 2017, n. 194409**, che ha introdotto – con effetto dai modelli INTRASTAT aventi **periodi di riferimento decorrenti dal mese di gennaio 2018** – semplificazioni per gli elenchi riepilogativi relativi alle seguenti operazioni:

- cessioni di beni (modello INTRA-1 *bis*);
- servizi resi (modello INTRA-1 *quater*);
- acquisti di beni (modello INTRA-2 *bis*);
- acquisti di servizi (modello INTRA-2 *quater*).

Semplificazioni relative agli elenchi delle cessioni intracomunitarie

La compilazione dei **dati statistici** negli elenchi riepilogativi relativi alle cessioni intracomunitarie di beni (modello INTRA-1 *bis*) è **facoltativa** per i soggetti che presentano questi elenchi con **periodicità mensile** ai sensi dell'art. 2, co. 1, lett. b), del D.M. 22 febbraio 2010, che **non hanno realizzato** in alcuno dei quattro trimestri precedenti, **cessioni intracomunitarie** di beni per un ammontare **totale trimestrale uguale o superiore ad euro 100.000**.

Semplificazioni per gli elenchi delle prestazioni di servizi rese

Ai fini della compilazione del **campo "Codice Servizio"** presente negli elenchi riepilogativi relativi ai servizi intracomunitari resi (modello INTRA-1 *quater*), occorre far riferimento al quinto livello della classificazione dei prodotti associati alle attività (CPA).

Semplificazioni riguardanti gli elenchi degli acquisti intracomunitari di beni

I contribuenti obbligati alla trasmissione del modello INTRA-2 *bis* (art. 1 del D.M. 22 febbraio 2010) presentano, ai soli fini statistici, gli elenchi riepilogativi degli acquisti intracomunitari di beni con **riferimento a periodi mensili**, qualora l'**ammontare totale trimestrale** di questi acquisti sia, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, **uguale o superiore ad euro 200.000**. Per i **soggetti passivi IVA che non rientrano in tale situazione**, è, invece, previsto che i dati riepilogativi degli acquisti intracomunitari di beni sono acquisiti, ai soli fini statistici, dall'Agenzia delle Entrate mediante gli adempimenti comunicativi di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 (c.d. **spesometro**) oppure quelli stabiliti dall'art. 1 del D.Lgs. 127/2015 (c.d. **trasmissione telematica delle fatture o dei relativi dati**), e resi disponibili all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, all'ISTAT e alla Banca d'Italia.

Semplificazioni per gli elenchi delle prestazioni di servizi ricevute

I contribuenti obbligati alla trasmissione del modello INTRA-2 *quater* (art. 1 del D.M. 22 febbraio 2010) presentano, ai soli fini statistici, gli elenchi riepilogativi delle **prestazioni di servizi "generiche"** di cui all'art. 7-*ter* del D.P.R. 633/1972 acquisite presso soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro dell'Unione Europea, con riferimento a **periodi mensili**, qualora l'**ammontare totale trimestrale** di questi acquisti sia, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, **almeno pari ad euro 100.000**. Per i soggetti passivi IVA che non rientrano in tale ipotesi, i dati riepilogativi degli acquisti intracomunitari di servizi sono acquisiti, ai soli fini statistici, dall'Agenzia delle Entrate mediante gli adempimenti

comunicativi di cui all'art. 21 del D.L. 78/2010 (c.d. "spesometro") oppure quelli stabiliti dall'art. 1 del D.Lgs. 127/2015 (c.d. "trasmissione telematica delle fatture o dei relativi dati"), e resi disponibili all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, all'ISTAT e alla Banca d'Italia.

È, inoltre, stabilito che, ai fini della compilazione del **campo "Codice Servizio"** presente negli elenchi riepilogativi relativi agli acquisti di servizi intracomunitari, occorre far riferimento al quinto livello della classificazione dei prodotti associati alle attività (CPA).

Riepilogo delle novità ed effetti

Alla luce di quanto sopra riportato, il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 194409/2017 ha, pertanto, introdotto le seguenti misure:

- **l'abolizione dei modelli INTRA trimestrali relativi agli acquisti di beni e servizi;**
- la valenza esclusivamente statistica dei modelli INTRA mensili relativi agli acquisti di beni e servizi;
- per l'individuazione dei soggetti obbligati a presentare gli elenchi relativi agli acquisti di beni e servizi con **periodicità mensile**, **l'innalzamento del limite** dell'ammontare delle operazioni da euro 50.000 ad euro 200.000 trimestrali per gli acquisti di beni e da euro 50.000 ad euro 100.000 trimestrali per gli acquisti di servizi;
- il **mantenimento dei modelli INTRA esistenti per le cessioni di beni e di servizi**. Per tali operazioni, la presentazione con periodicità mensile o trimestrale resta ancorata alla soglia di euro 50.000 euro prevista dal D.M. 22 febbraio 2010, in conformità all'art. 263 della Direttiva 112/2006/CE;
- l'incremento del **limite "statistico"** per gli elenchi relativi alle **cessioni di beni**, la cui compilazione nel **modello Intra-1 bis mensile** è opzionale per i soggetti che non superano l'importo di euro 100.000 di operazioni trimestrali;
- la semplificazione della compilazione del campo "Codice Servizio", ove presente, attraverso il ridimensionamento del livello di dettaglio richiesto, con il passaggio dal CPA a 6 cifre a quello a 5 cifre. Questa misura, che dovrebbe comportare una riduzione di circa il 50% dei codici CPA da selezionare, sarà successivamente accompagnata dall'introduzione di un "motore di ricerca" e di forme di assistenza più mirata, in ausilio degli operatori.

Coerentemente con il terzo periodo dell'art. 50, co. 6, del D.L. 331/1993, gli interventi relativi agli **INTRASTAT sugli acquisti di beni e servizi** determinerà una sensibile riduzione del numero dei contribuenti coinvolti dall'obbligo di comunicazione degli elenchi riepilogativi. Le informazioni di rilievo statistico correlate agli acquisti intracomunitari di beni e servizi da parte dei **soggetti "trimestrali"**, per i quali è stato eliminato l'obbligo di presentazione degli Intrastat, saranno ricavate dalla **"comunicazione dati fattura"** – obbligatoriamente prevista dall'art. 21 del D.L. 78/2010 (c.d. *spesometro*) – ovvero dalle fatture elettroniche trasmesse telematicamente (art. 1 del D.Lgs. 127/2015). L'Agenzia delle Entrate metterà tali informazioni a disposizione di quella delle Dogane e dei Monopoli e, per fini statistici,

dell'ISTAT e della Banca d'Italia, con frequenza coerente con quella di acquisizione delle comunicazioni dei dati delle fatture ai sensi dell'art. 21 del D.L. 78/2010. Resta fermo l'inoltro a ISTAT e Banca d'Italia delle informazioni ricavabili dagli Intrastat "mensili" riguardanti gli acquisti e le cessioni di beni e servizi, nonché quelle desumibili dagli Intrastat "trimestrali" relativi alle cessioni di beni e servizi, con la stessa frequenza e tempestività oggi prevista.

Continuano ad esplicitare i propri effetti, ove compatibili, le disposizioni della **Determinazione 22778/2010** del Direttore dell'Agenzia delle Dogane di concerto con quello dell'Agenzia delle entrate e d'intesa con ISTAT: analogamente, fatte salve le semplificazioni previste dal Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 194409/2017, rimane applicabile quanto previsto dal D.M. 22 febbraio 2010.

6.3. Superamento dei limiti quantitativi

I soggetti che trasmettono un elenco riepilogativo con periodicità trimestrale, ove dovuto, e che, nel corso di un trimestre, superano la soglia fissata per l'adempimento trimestrale, presentano l'elenco riepilogativo con **periodicità mensile a partire dal mese successivo** in cui tale soglia è superata: al ricorrere di tale ipotesi, sono inviati gli elenchi riepilogativi, appositamente contrassegnati, per i periodi mensili già trascorsi (art. 1, co. 4, del D.M. 22 febbraio 2010), contestualmente alla presentazione del primo elenco mensile (C.M. 36/E/2010, Parte II, par. 1).

Il nuovo sistema introdotto dal Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 194409/2017 – con effetto sugli elenchi riepilogativi relativi a periodi dal mese di gennaio 2018 – richiede evidentemente che la verifica in ordine al **superamento del limite** sia effettuata **distintamente per ogni categoria di operazioni**. Le soglie operano in ogni caso in maniera indipendente: il superamento della soglia per una **singola categoria non incide sulla periodicità relativa alle altre tre categorie di operazioni**. Ad esempio, se nel corso di un trimestre dell'anno 2018 un soggetto passivo ha realizzato acquisti intracomunitari di beni pari ad euro 300.000 e, nel medesimo periodo, ha ricevuto servizi intracomunitari per euro 10.000, sarà tenuto a presentare mensilmente l'elenco riepilogativo dei soli acquisti intracomunitari di beni, e non quello dei servizi intracomunitari ricevuti.

7. Errori o omissioni

Nel caso di rettifiche, effettuate ai sensi dell'**art. 26 del D.P.R. 633/1972**, di operazioni già poste in essere e indicate nei modelli, i relativi documenti – fatture integrative ovvero note di accredito – sono indicati nei modelli riferiti al periodo nel corso del quale tali rettifiche sono state registrate (art. 5, co. 5 del D.M. 22 febbraio 2010).

Laddove il contribuente si renda conto di essere incorso in omissioni o errori, può procedere alla relativa correzione in via immediata, senza dover necessariamente attendere la scadenza relativa al periodo successivo.

Qualora il contribuente abbia **omesso** di includere nei modelli INTRASTAT **dati relativi a prestazioni di servizi**, è necessario compilare un'apposita dichiarazione, indicando come periodo di riferimento il mese o il trimestre in cui si è verificata tale omissione.

In tutte le **rimanenti ipotesi di errori relativi a prestazioni di servizi**, tra cui l'inclusione nei modelli di operazioni che non avrebbero dovuto formare oggetto di dichiarazione, il contribuente deve compilare il **modello INTRA-1 *quinquies*** o l'**INTRA-2 *quinquies***, a seconda che riguardi, rispettivamente, un servizio reso o ricevuto.
